

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3275

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADESI POLVERINI, COLOMBINI, CAPECCHI PALLINI, CONTE ANTONIO, FERRI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CAFIERO, CIAFARDINI, CUFFARO, D'AMBROSIO, FAGNI, MINOZZI, MINUCCI, TORTORELLA**

*Presentata il 13 novembre 1985*

**Norme per la scolarizzazione dei bambini rom, sinti e delle minoranze etniche nomadi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accingendoci a stendere un progetto di legge sulla scolarizzazione dei bambini e dei ragazzi nomadi nella fascia dell'obbligo, non ci sono sfuggite due difficoltà iniziali e una contraddizione.

La prima difficoltà è consistita nell'adottare un termine corretto — cioè che non suonasse come un'offesa — per definire uno strato sociale particolare, composto di etnie diverse, tollerato — o piuttosto mal tollerato — dalla nostra società, malgrado i principi di eguaglianza in cui crediamo. Non si tratta di una questione puramente formale. Le parole hanno una storia e un valore precisi, e il fatto di riconoscere una incertezza nel loro uso sta già ad indicare che affrontiamo una materia troppo a lungo trascurata. Non è un caso se di tutte le vittime provocate

dall'olocausto dell'ultima guerra mondiale nei campi di sterminio, quelli su cui è scesa presto la dimenticanza sono i 500.000 appartenenti alla comunità dei nomadi. Abbiamo alla fine scartato la parola zingaro per la connotazione negativa che la caratterizza e che pertanto viene rifiutata dalle popolazioni di cui ci occupiamo. Infatti, in occasione della Conferenza dei poteri locali e regionali dell'Europa tenuta a Strasburgo nell'ottobre 1981 si è sottolineata l'opportunità che il nome zingari venisse sostituito con quello di rom, generalmente accettato dai diversi gruppi, oppure di rom e sinti tenendo conto che quest'ultimo gruppo è numeroso nell'Europa occidentale e che ha conservato la propria lingua.

La seconda difficoltà era quella di comprendere fino a che punto fosse utile

metter mano a una proposta di legge in questo campo. Rispettosi come si deve essere della volontà dei soggetti in favore dei quali si intende operare, avevamo in mente la frase, ad un tempo ironica e inquietante (così almeno ci sembra), di un rom appunto: « Il *gagio'* [così viene indicato il sedentario] lavora, lavora sempre, sperando di diventare qualcosa e, sperando così, muore. Poi ha fatto tante leggi, troppe. La libertà è bella: vai dove vuoi. Una volta, nei tempi antichi, era così. Invece oggi troppi incartamenti ci vogliono ». Troppi incartamenti. E un incartamento di troppo potrebbe apparire anche una legge come questa, tenendo conto del fatto che istituzionalmente la scuola ha il dovere di accogliere tutti, essendo l'istruzione un preciso diritto costituzionale. Così, alla difficoltà di porre mano a una proposta che rischia di essere vista, dai soggetti stessi che essa prende in considerazione, come qualche cosa di vano, si aggiunge una innegabile contraddizione.

Ma la realtà è quella che è. Sappiamo per esperienza quanto sia lungo e faticoso il cammino dei gruppi sociali più deboli perché sia loro riconosciuto come diritto ciò che — ancora ai nostri giorni — si elargisce loro a malapena, e non sempre, con spirito caritativo. Per ciò che riguarda in particolare la scuola, converrà appena ricordare per completezza di discorso (trattandosi di cosa nota) come il concetto di classe e istituto speciale per i « diversi » sia sopravvissuto fino alle soglie degli anni settanta, e come si sia ancora lontani dal realizzare una vera integrazione. Tenendo conto di tutto ciò, ci è sembrato opportuno metter mano alla questione dell'inserimento dei bambini rom, sinti e delle altre etnie nomadi fissando alcuni principi specifici. La libertà che consente di andare dove si vuole, di scegliere un programma di vita, di essere persone di pieno diritto si deve infatti sostanziare di garanzie precise altrimenti è solo un'aspirazione illusoria. Questo lo sa molto bene anche l'amico rom di cui abbiamo riportato le parole e lo sanno le organizzazioni che si sono occupate dei

nomadi, segnatamente negli ultimi anni. Entriamo perciò nel merito del problema.

Ci siamo giovati, per inquadrare la situazione nei suoi termini corretti e concreti, in modo particolare dei risultati della ricerca svolta per conto del Ministero della pubblica istruzione, nonché dei documenti prodotti dal Consiglio d'Europa sulle minoranze etniche.

È ovvio che il diritto-dovere allo studio non può essere disgiunto dal superamento dell'emarginazione sociale, e che pertanto è necessario che le regioni, particolarmente quelle in cui gli insediamenti o il transito di nomadi sono più frequenti, provvedano con proprie leggi a stanziare fondi adeguati per l'assistenza socio-sanitaria, per la sistemazione di campi-sosta attrezzati, per le agevolazioni al reperimento di case in favore di quelle popolazioni che intendano adottare la vita sedentaria. Sono problemi già affrontati, sulla base di indagini della realtà locale, da alcune regioni italiane come la regione Lazio e la regione Veneto. Si tratta però di problemi noti nella cerchia ristretta degli operatori del settore, ma non adeguatamente diffusi nell'opinione pubblica, per larga parte ancora molto prevenuta nei riguardi di queste minoranze. Per quanto ci riguarda pensiamo che non si possa attendere ancora per affrontare quanto meno la scolarizzazione dei giovani nella fascia dell'obbligo, non solo perché il diritto alla cultura deve essere garantito ad ognuno secondo il dettato costituzionale, ma anche perché sono ormai molte le sollecitazioni che in questo senso provengono dal Parlamento europeo e ad un tempo da organismi che rappresentano la voce più diretta di queste popolazioni.

Già nel 1969 l'Assemblea parlamentare europea adottava una raccomandazione (563) che si basava su un progetto di testo presentato alla Commissione dei problemi sociali e della sanità incentrato sulla questione della residenza e sull'educazione dei bambini rom. In tale raccomandazione l'Assemblea esprimeva la necessità dell'integrazione delle popolazioni nomadi nella società europea ed insieme

si dichiarava « profondamente allarmata » della discriminazione di cui erano fatte oggetto. Per questo essa chiedeva che il Comitato dei ministri esortasse gli Stati membri ad adottare misure atte a superare tali discriminazioni attrezzando opportuni campi-sosta incoraggiando la scolarizzazione dei bambini e l'alfabetizzazione degli adulti.

Nel 1975 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa adottava una risoluzione (75)13 che si basa appunto sulla raccomandazione 563 dell'Assemblea parlamentare, e si riassume nell'invito ai paesi membri ad impegnarsi in precisi ordini di problemi, fra cui quelli che riguardano la sosta e l'alloggio, la sicurezza sociale, l'azione sanitaria e l'educazione nonché la formazione professionale.

Il 16 settembre 1980 fu presentato un pre-progetto di risoluzione in cui l'Assemblea parlamentare prende atto della necessità di promuovere la salvaguardia e lo sviluppo delle minoranze linguistiche non attraverso soluzioni generali e generiche, ma attraverso soluzioni legate ai casi specifici, soprattutto rispettando la cultura di cui sono portatrici le diverse nazionalità e facendo salvi in particolare i diritti del bambino a esprimersi nella lingua madre anche a scuola.

Durante la sessione del 27, 28 e 29 ottobre 1981 a Strasburgo, la Commissione culturale della Conferenza degli enti locali e regionali del Consiglio d'Europa votò all'unanimità un progetto di risoluzione sulla base di una relazione del sindaco della città olandese di Wierden. In tale progetto si riassumono gli estremi di una situazione che permane molto difficile, malgrado i lavori dell'Assemblea parlamentare e le raccomandazioni da essa emanate.

Nella relazione, assai ampia ed articolata, si deplora anzitutto che nella maggior parte dei paesi membri gli enti locali e regionali non avessero potuto disporre di testi rilevanti come la raccomandazione 563 e la risoluzione (75)13, cosa assai grave tenendo conto del fatto che regioni ed enti locali sono ritenuti strumenti privilegiati per l'integrazione

delle popolazioni nomadi. In particolare si denuncia il persistere di pesanti pregiudizi nei riguardi dei rom e di altre etnie minoritarie, pregiudizi che contribuiscono ad aggravare difficoltà di sopravvivenza di una cultura in forte contrasto — per tradizioni, abitudini di vita e di lavoro — con una società che attraverso una urbanizzazione sempre più estesa sottrae spazio e possibilità di svolgersi alle attività legate alla condizione dei viaggiatori.

Il progetto di risoluzione raccomanda tra l'altro al Comitato dei ministri di elaborare uno strumento giuridico che garantisca ai nomadi viventi negli Stati membri la possibilità di ottenere documenti di identità, di studiare la possibilità di creare nel quadro del Consiglio d'Europa un fondo di solidarietà per l'assistenza ai nomadi e un Centro di informazione sulle popolazioni nomadi come contributo alla lotta contro i pregiudizi. Inoltre invita gli Stati membri a riconoscere come minoranze etniche i gruppi nomadi accordando loro gli stessi vantaggi delle altre minoranze; invita la Commissione della Comunità europea a informare le collettività locali e regionali sulla questione delle famiglie nomadi e la povertà; invita i poteri locali e regionali a prendere le misure necessarie per la sosta e le abitazioni di tali popolazioni fornendo loro le attrezzature necessarie, a favorire infine la partecipazione attiva dei nomadi nell'amministrazione dei terreni attrezzati.

Della « Relazione ed esposizione dei motivi » su cui si basò la risoluzione di Strasburgo, ricorderemo per brevità, e per restare nel campo che interessa la presente proposta, solamente due punti, tralasciando l'ampia analisi che essa contiene relativamente ai problemi di ordine generale e alle attività delle organizzazioni internazionali. Il primo punto rientra proprio nell'ambito di problemi generali, e lo riprendiamo perché ci sembra opportuno ricordare qui le principali distinzioni etniche delle popolazioni nomadi dal momento che la scolarizzazione dei giovani (e l'alfabetizzazione degli adulti)

non può prescindere dal fatto che diverse sono le lingue parlate dalle varie etnie, diversi sono i costumi, le origini, il credo religioso e le tradizioni praticate. Nel documento si distinguono due gruppi principali: quelli nomadi, appartenenti ad un gruppo etnico definito con una sua propria lingua, cultura e tradizione (come gli zingari che vivono nella maggior parte dei paesi d'Europa, e i sami del nord della Scandinavia), e le popolazioni autoctone, divenute nomadi ad un certo punto della loro storia.

Per completezza d'informazione ricorderemo che a partire dal secolo XV, per sfuggire alla persecuzione turca, si ebbe la diaspora dei gruppi etnici diversi che vengono definiti zingari, gitanos, bohémien e via dicendo. Tali gruppi però definiscono se stessi con altri nomi, come sinti, manush, rom, kalé. Come tutti i popoli espropriati dalla loro storia, essi vengono così indicati, nell'accezione comune, con le definizioni della cultura dominante.

Dopo la prima guerra mondiale avvenne poi la diaspora dalla penisola balcanica di rom o valacchi; infine, a partire dagli anni '60 si verificò la migrazione soprattutto dei rom khorakhané (musulmani).

Questo quadro ci offre già una prima indicazione circa la complessità delle questioni da affrontare anche in riferimento al compito che deve avere la scuola. Ma veniamo al secondo punto, quello della educazione, orientamento e formazione professionale quale viene esposto nei paragrafi 56, 57, 58, 59 e 60 della risoluzione di Strasburgo.

La maggiore difficoltà circa la scolarizzazione dei bambini è dovuta al fatto che la società ospitante generalmente non fa alcuno sforzo per promuovere la conoscenza della lingua madre parlata dai componenti delle varie etnie. Per cui la scuola finisce per offrire non già una occasione per acquistare coscienza di sé, della propria storia, del valore della propria diversità, ma per offrire una pura e semplice acculturazione. Malgrado lo sforzo di comprendere questi problemi di

fondo anche nella risoluzione di Strasburgo emergono le contraddizioni che nascono da questa visione della realtà. Giustamente si è rilevato come al paragrafo 56 si dichiara che ai nomadi per vivere nella nostra società occorre un livello minimo di istruzione (soprattutto leggere e scrivere). Ma ritenere sufficiente per loro un livello minimo di istruzione equivale a considerarli una sottospecie umana. Quello che occorre — si è sottolineato — è dar loro le medesime opportunità di partenza perché possano accedere ai livelli più alti della istruzione.

Ma veniamo alle deliberazioni più recenti. Il 24 maggio 1984, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, viene pubblicata la risoluzione approvata dal Parlamento sulla situazione dei nomadi nella Comunità. È interessante richiamare punti salienti del breve documento perché esso è la testimonianza dell'incuria o quanto meno dell'estrema lentezza con la quale si muovono gli Stati membri in questo campo. A circa 15 anni dalla raccomandazione 563 il Parlamento europeo « constata che gli zingari sono ancora vittime di discriminazioni di diritto e di fatto a causa del loro modo di vita che esula dalle classificazioni tradizionali » e deve invitare a eliminare le disposizioni discriminatorie, a facilitare l'inserimento dei nomadi apolidi alla popolazione di uno Stato, a elaborare programmi, sovvenzionati con fondi comunitari, per migliorare la situazione di tali minoranze.

Se pure per sommi capi abbiamo richiamato qui le analisi che sul piano europeo si sono elaborate negli ultimi anni tenendo conto dei documenti che più da vicino riguardano le popolazioni nomadi.

Ora veniamo in particolare alla situazione italiana relativamente al problema della scolarizzazione.

Nell'ottobre del 1981 il Parlamento europeo approvò la Carta europea per le minoranze. Nell'aprile dello stesso anno il Consiglio nazionale della pubblica istruzione aveva espresso una raccomandazione in cui: « constatata la grave difficoltà e gli ostacoli che si frappongono ad

una regolare ed efficace scolarizzazione dei giovani appartenenti all'etnia rom sottopone all'attenzione del Ministro alcune precise proposte: la formazione di insegnanti di sostegno agli alunni rom da attuarsi anche mediante lo stanziamento di fondi speciali agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle regioni interessate; lo stanziamento di incentivi per gli insegnanti di classi propedeutiche istituite per agevolare l'inserimento dei bambini rom nelle classi comuni, e di corsi per adulti eventualmente anche presso gruppi nomadi; la formazione di personale docente in seno alla stessa comunità rom; l'insegnamento della lingua romani per mezzo di personale adeguatamente qualificato.

Il 24 febbraio del 1982 viene stipulata una convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e le associazioni del volontariato per l'inserimento dei bambini nelle classi ordinarie di istruzione e per la istituzione di corsi di aggiornamento annuali destinati agli insegnanti che operano in favore dei nomadi. Ma la situazione resta tuttora precaria e difficile.

Riteniamo inoltre che sia necessario investire il Parlamento di un problema che, chiamando in causa i principi fondamentali del nostro ordinamento civile come il concetto di eguaglianza secondo l'articolo 3 della Costituzione, non può essere adeguatamente risolto semplicemente attraverso la mediazione tra le organizzazioni del volontariato e l'esecutivo, anche quando tali organismi svolgono una funzione di alto valore civile.

Si tratta di operare per il rispetto e la difesa di popolazioni, per più aspetti diverse, che vivono ed operano nel territorio nazionale, e per favorire la loro integrazione nel tessuto sociale senza per questo pretendere che esse rinuncino alla loro storia e ai valori in cui credono. Bisogna poi ricordare che la maggior parte dei nomadi attualmente presenti nel nostro paese sono cittadini italiani, per nascita o in virtù dell'opzione concessa dopo la guerra alle popolazioni di

confine: e perciò appare anche più assurda, oltre che inquietante, la discriminazione che essi subiscono rispetto a quei diritti che sono loro già riconosciuti, almeno in teoria.

È con grande preoccupazione che prendiamo atto di ciò che in tempi recenti è accaduto per esempio a Roma dove i rom sono stati brutalmente cacciati dal campo situato sulla via Collatina vecchia in cui erano alloggiati in *roulottes* della protezione civile e tende dell'esercito dopo lo straripamento dell'Aniene. È solo un episodio dei tanti che purtroppo si verificano sia a causa dell'applicazione di norme obsolete come l'articolo 153 della legge comunale e provinciale del 1915, sia a causa del permanere di pesanti pregiudizi che sono di ostacolo al rinnovamento delle leggi stesse o alla loro applicazione.

Entriamo ora nel merito del presente progetto di legge. Nella nostra elaborazione abbiamo tenuto conto del ruolo che può avere la scuola in due direzioni: quella della valorizzazione della cultura originaria delle minoranze nomadi e quella di un miglioramento complessivo del livello culturale di tali minoranze.

Sono circa 80.000 oggi i nomadi che vivono in Italia: tanti quanti sono gli abitanti di una piccola città. Una città fatta di uomini e donne dislocati ai margini delle periferie urbane, e che vivono una contraddizione profonda: da un lato essi trovano nella lingua e nella propria tradizione un vincolo comune e il riconoscimento di una propria storia; dall'altro essi avvertono questa differente cultura — che pure è portatrice di valori — come perdente e senza futuro. Inoltre, quella stessa società che li sopporta — e più spesso li perseguita — come estranei e diversi, pretende da loro, per le attività che essi svolgono (piccoli commerci, gestione di giostre e via enumerando), licenze d'esercizio che presuppongono il diploma di licenza media. Di qui un duplice atteggiamento del nomade nei riguardi della scuola, che gli appare come un'istituzione estranea alle proprie tradizioni ma ad un tempo utile e utilizzabile

per la soluzione di alcuni bisogni reali. Questo però non basta per vincere una profonda diffidenza nei riguardi dell'istituzione. La scuola ha infatti tempi lunghi, sottrae per molte ore i bambini ai lavori che per il rom sono indispensabili, non risolve i problemi della sopravvivenza.

Di tutto questo ci rendiamo conto: nella nostra proposta (articolo 4 e articolo 6) prevediamo perciò il coinvolgimento delle famiglie, coinvolgimento che tuttavia non può essere imposto per legge: sarà la scuola, e con lei le strutture socio-sanitarie del territorio che dovranno operare perché ciò sia realmente possibile.

Una questione di non facile soluzione riguarda poi la scuola della prima infanzia. Se l'evasione dell'obbligo scolastico del bambino rom è molto elevato, ancora minore è la sua presenza nella scuola da 3 a 5 anni. Per questo proponiamo che si possa realizzare — per chi non ha potuto frequentare tale ordine di scuola — e come propedeutica all'inserimento nella scuola elementare, almeno un corso annuale propedeutico alla scolarizzazione da svolgersi in ambiente nomade (articolo 1).

Poiché si tratta di un lavoro che comporta particolare disagio e non ha carattere di stabilità, proponiamo che agli insegnanti che vengono assegnati a tali corsi (articolo 3) sia attribuita un'indennità straordinaria (articolo 9).

Resta comunque fondamentale la questione che abbiamo indicato all'inizio, e nella quale si compendiano i nodi da affrontare per l'integrazione dei bambini e dei preadolescenti: il progetto si riferisce infatti alla fascia dell'obbligo. Qui si pone in evidenza il problema dell'insegnante di sostegno. A questo proposito crediamo che valga la pena di aprire una riflessione, anche perché in questi ultimi anni molte sono state le osservazioni critiche mosse a questa figura professionale, non adeguatamente definita — a nostro giudizio — dalle leggi stesse.

La controprova di ciò è che la sua preparazione avviene oggi attraverso i percorsi più diversi e spesso insufficienti

anche per la loro genericità. La nostra proposta (articolo 7) è molto precisa al riguardo. L'insegnante di sostegno è concepito come un professionista la cui competenza specialistica si è formata nell'ambito della pedagogia e della psicologia: della pedagogia perché non è possibile operare correttamente nell'ambito educativo verso i giovani senza la conoscenza di questa disciplina; della psicologia perché l'intervento didattico nelle varie discipline deve essere sostenuto dalla conoscenza dell'alunno e della sua psiche. Si potrebbe obiettare che questo principio è valido per ogni alunno e non solo per pochi o per alcuni. Ed è vero. Il fatto è che la questione si è evidenziata nel momento in cui — con la fine delle scuole e delle sezioni speciali — si è chiesto a tutti gli insegnanti di farsi carico di un compito per più aspetti nuovo: quello di accogliere e di educare anche chi partiva da condizioni di grave svantaggio. L'incertezza con cui si è affrontata la questione dell'integrazione scolastica ha creato a questo proposito equivoci e frustrazioni. La scuola è apparsa — nel momento in cui hanno bussato alla sua porta strati sociali a lungo esclusi — inadeguata o impreparata. Il bisogno poi di trovare collocazione a una disoccupazione intellettuale crescente ha contribuito a suggerire soluzioni non sufficientemente approfondite. Oggi ci troviamo di fronte a un problema ancora aperto per ciò che si riferisce ai mezzi che garantiscano un accettabile livello di preparazione anche ai soggetti svantaggiati e al persistere di molti malintesi circa la diversificazione delle competenze. Non sembra obiettivamente corretto far carico agli insegnanti curricolari di ogni competenza utile per l'integrazione di soggetti peraltro molto diversi fra loro: non bisogna dimenticare infatti che, per esempio, gli alunni con turbe comportamentali richiedono interventi differenti da quelli che sono necessari per i portatori di *handicap*. E in questo stesso campo sono molto diversi, come si sa, gli interventi di cui necessita per esempio, un giovane audioleso, da quelli che servono a un vedente oppure a un handicappato psichico.

E potremmo continuare a lungo, ma qui ci limitiamo a richiamare in breve, per completezza di discorso, cose già note. Occorre infine aggiungere che — nel caso in esame — si deve tener conto anche dell'esigenza di valorizzare una lingua parlata dalla comunità ospitante, e che questo richiede da parte della scuola un'attenzione specifica. Né l'insegnante di sostegno né l'insegnante curricolare lavorando separatamente possono davvero far fronte alla pluralità di competenze professionali che comporta una situazione così composita. Per questo delineiamo tre direttive di intervento: quella dell'insegnante di sostegno, con una preparazione di tipo universitario (e da articolare in modo preciso e mirato in quella sede) negli ambiti che abbiamo sopra ricordato; quella degli insegnanti curricolari; quella di esperti di cultura rom e della etnia d'appartenenza degli alunni.

Con ciò non intendiamo suggerire momenti educativi separati: indichiamo infatti in modo esplicito la necessità di una stretta collaborazione tra insegnanti cur-

riculari e di sostegno (articolo 4) e indichiamo altresì l'opportunità di corsi specifici di cultura e lingua romani destinati al personale docente e non docente (articolo 6).

Gli enti locali attraverso le loro strutture socio-sanitarie devono operare in collaborazione con la scuola (articolo 4).

Nell'ambito dell'aggiornamento prevediamo corsi organizzati dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, che comprendano materie relative alla cultura e alla lingua romani, destinati al personale docente e non docente e aperti alla partecipazione dei genitori degli alunni interessati (articolo 6). Infine, per coordinare gli interventi in modo corretto, e rilevare la consistenza delle minoranze nomadi sul territorio, si ritiene opportuno che venga istituito presso i provveditorati agli studi un gruppo di lavoro (articolo 8) nell'ambito del quale sia nominato un responsabile che faciliti i rapporti tra l'istituzione scolastica e gli operatori del territorio.

PAGINA BIANCA



**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Al fine di prevenire le difficoltà di inserimento nella scuola elementare dei bambini rom, sinti e delle diverse etnie nomadi, i genitori possono richiedere al circolo didattico un corso scolastico annuale propedeutico alla scolarizzazione non inferiore a trenta ore settimanali da svolgersi in ambiente nomade.

Tale corso, della durata di almeno sei mesi nel corso di un anno scolastico, è frequentato da bambini in età prescolare, che non abbiano la possibilità di frequentare la scuola materna.

La data di inizio e di conclusione del corso è definita dal consiglio di circolo come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentiti i rappresentanti delle famiglie interessate, in relazione alle loro esigenze.

## ART. 2.

Le popolazioni rom, sinti e delle diverse etnie nomadi hanno diritto alla tutela della propria lingua e della propria cultura a partire dalla scuola dell'obbligo.

Pertanto, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il collegio dei docenti, elaborando il piano annuale delle attività scolastiche, deve prevedere anche l'insegnamento della lingua rómáni qualora gli interessati ne facciano richiesta.

Tale insegnamento sarà affidato a docenti della scuola stessa o ad esperti esterni che ne facciano domanda.

La conoscenza della lingua in questione dovrà essere accertata da esperti nominati dal Provveditorato.

## ART. 3.

Ai corsi di cui all'articolo 1 possono essere assegnati insegnanti inseriti nelle

graduatorie provinciali di scuola materna statale, che abbiano conseguito il diploma rilasciato dalle scuole o dagli istituti magistrali, o di scuola elementare.

#### ART. 4.

I consigli di circolo e di istituto, in collaborazione con gli enti locali e le loro strutture socio-sanitarie, per quanto di loro competenza predispongono un piano annuale finalizzato all'integrazione nelle istituzioni scolastiche ordinarie dei bambini delle diverse etnie nomadi.

Tale piano deve prevedere:

a) l'inserimento di tali alunni in classi non superiori a 20;

b) la collaborazione tra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno nella programmazione e organizzazione delle attività scolastiche;

c) l'attuazione di attività integrative da svolgersi possibilmente anche in ambiente nomade;

d) l'adozione, da parte dei docenti, di metodologie e criteri di valutazione che favoriscano l'effettivo inserimento di tali alunni;

e) l'assistenza socio-sanitaria necessaria a rimuovere le condizioni che ostacolano l'apprendimento e il pieno sviluppo psico-fisico del bambino.

#### ART. 5.

La scuola rilascia un giudizio complessivo sull'osservanza dell'obbligo scolastico e sul livello di maturazione raggiunto dall'alunno nel suo periodo di permanenza nella scuola stessa.

Data l'irregolarità della frequenza legata alla vita nomade, gli organi competenti procedono alla valutazione finale dell'alunno anche in periodi dell'anno scolastico diversi da quelli contemplati dalla normativa vigente.

## ART 6

Nel quadro delle iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola attuate dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 419, sono organizzati corsi di aggiornamento a livello distrettuale, provinciale o regionale, comprendenti materie relative alla cultura e alla lingua romani, per il personale docente e non docente, cui possono partecipare i genitori degli alunni interessati

## ART 7

I docenti di sostegno per le classi o sezioni in cui siano presenti alunni rom, sinti o di altre etnie nomadi, devono essere in possesso di specifico diploma di specializzazione conseguito presso istituti universitari di pedagogia e psicologia. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alla validità dei titoli precedentemente conseguiti

I docenti di sostegno sono nominati per la scuola materna, elementare e media sulla base di graduatorie provinciali, secondo le richieste formulate dai consigli scolastici distrettuali, sentito il parere del consiglio di circolo o di istituto

Il loro impiego — che deve essere finalizzato a fornire una collaborazione diretta agli insegnanti curricolari nell'opera educativa da essi svolta — è deciso dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione didattica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 419

## ART 8

Presso i Provveditorati agli Studi dove è presente il fenomeno del nomadismo si

istituisce un gruppo di lavoro sul problema delle minoranze nomadi con il compito di rilevarne la consistenza, di coordinare gli interventi da attuare sul territorio, di avanzare proposte e di redigere una relazione annuale circa i risultati raggiunti.

Tale gruppo di lavoro nomina al suo interno un responsabile cui possono far riferimento gli operatori del territorio coinvolti nell'opera di integrazione.

ART. 9.

A favore degli insegnanti di ruolo e non di ruolo che effettuano il corso propedeutico in ambiente nomade è previsto un compenso straordinario, non pensionabile, da definirsi contrattualmente.

ART. 10.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con stanziamenti determinati anno per anno dalla legge finanziaria.